

il RES si avvale del supporto dei servizi di prevenzione e protezione delle rispettive aziende sanitarie, nel rispetto delle competenze stabilite dagli ordinamenti delle singole aziende per lo svolgimento di tali funzioni.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 29
Norme transitorie

1. ESTAR mette a disposizione degli enti del servizio sanitario regionale la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2. ESTAR formula la proposta di cui all'articolo 23 entro nove mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli enti del servizio sanitario regionale provvedono all'iscrizione di cui all'articolo 10 entro sei mesi dalla messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 1.

4. Sino alla istituzione formale dell'elenco, le nomine dei collegi avvengono secondo le procedure disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 133 della l.r. 40/2005.

5. Le disposizioni del Capo III si applicano alle procedure di gara i cui bandi siano stati pubblicati, o i cui inviti siano stati inviati, dopo la sua entrata in vigore.

6. Tutti i rapporti sorti in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del servizio sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008) conservano la propria efficacia.

7. Le nomine a RUP, RES e DEC effettuate in vigore del d.p.g.r. 3/R/2014 conservano la propria efficacia fino alla scadenza dei contratti cui si riferiscono.

Art. 30
Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali

centrali di committenza del servizio sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 13 febbraio 2018

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2018, n. 8

Disposizioni in materia di comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Comitato di gestione dell'ATC. Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

Art. 2 - Norma transitoria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) ed n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Considerato quanto segue

1. Nel corso dell'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC), è emersa la necessità di disciplinare compiutamente le ipotesi di decadenza dalla carica dei componenti dei loro comitati di gestione;

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, occorre prevedere che il componente decaduto per causa a lui non imputabile continui nell'esercizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; tale previsione non si estende ai casi in cui la causa di decadenza è imputabile alla responsabilità del singolo componente in quanto in tali casi l'interesse prevalente da garantire è l'interesse pubblico all'integrità dei componenti dell'organo;

3. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli ATC appare necessario prevedere che, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applichi la disposizione che stabilisce che il componente decaduto per causa a lui non imputabile continua nell'esercizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; conseguentemente, è altresì necessario disporre che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1

Comitato di gestione dell'ATC.

Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

1. Il comma 8 dell'articolo 11 ter della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è sostituito dal seguente:

"8. Il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dalla carica:

a) in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni;

b) in caso di revoca della designazione da parte dell'organizzazione o associazione di riferimento dei membri di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

c) in caso di cessazione dalla carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dei membri di cui al comma 1, lettera d);

d) nei casi previsti dallo schema di Statuto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5."

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"8 bis. Nei casi di decadenza di cui al comma 8, lettere b) e c), il componente continua ad esercitare le funzioni sino all'adozione del decreto del Presidente della Giunta

regionale con cui si provvede alla nomina del sostituto. Ai fini della nuova nomina il soggetto designante trasmette, entro centottanta giorni dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza, la nuova designazione al Presidente della Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro i successivi trenta giorni."

3. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"8 ter. Le norme di cui al comma 8 bis non si applicano in caso di dimissioni volontarie."

Art. 2

Norma transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 16 febbraio 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.02.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 22 gennaio 2018, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 gennaio 2018, n. 252

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 1^o febbraio 2018

Approvata in data 13 febbraio 2018

Divenuta legge regionale 2/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recupero della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.

Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

SEZIONE II

**CORTE COSTITUZIONALE
- Sentenze**

SENTENZA 14 febbraio 2018, n. 29

**Ricorso promosso dalla Regione Toscana avverso
L. n. 225/2016 - disposizioni urgenti in materia fiscale
e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

SEGUE ALLEGATO